



**Comune di MORLUPO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
Numero	Data
<b>236</b>	<b>23-03-2022</b>

**Servizio:1.1 SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE -  
GESTIONE GIURIDICA PERSONALE - CONTROLLI INTERNI**

**Responsabile del Servizio:ASSISI ALFREDO**

<b>OGGETTO:</b>	<p><b>ATTUAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71/2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 E SUCCESSIVA DELIBERA DI MODIFICA MODALITA' ATTUATIVE N. 113/2021 – PRECEDENTE DETERMINA N. 100/2022 DI AMMISSIONE CANDIDATI, INDIVIDUAZIONE DATE DI SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 LAVORATORE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA C, POS. EC. C1, PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE – ATTIVAZIONE DI UNA SESSIONE SUPPLETIVA DI PROVA SCRITTA PER CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA DEL 24 MARZO C.A. ED IMPOSSIBILITATI A SOSTENERE LA PROVA PER POSITIVITA' AL COVID 19</b></p>
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Visto** il Decreto Sindacale n. 21 del 9.08.2021 che conferisce al sottoscritto Segretario Comunale Avv. Alfredo Assisi, l'incarico di Responsabile dei Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe e Stato Civile - assistenza organi istituzionali e gestione giuridica del personale - protocollo e controlli interni;

**Vista** la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;

Determinazione UFFICIO PERSONALE N. 236 del 23-03-2022

**visto** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm. e ii.;

**Visto** l'art.39 della Legge n.449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese del personale;

**Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 71/2021 con cui è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale 2021 - 2023;

**Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 113/2021 con cui, alla luce del nuovo testo dell'art 52 comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando tutti i contenuti della propria precedente delibera n. 71 del 6 luglio 2021, si è provveduto a modificare la predetta delibera di g.m. n. 71/2021 relativamente alle modalità di effettuazione del reclutamento di alcuni profili professionali;

**Visto** il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali e selettive semplificate”, del Comune di Morlupo, approvato con Deliberazione di Giunta Municipali n. 133 del 25/11/2021;

**Ritenuto** di procedere in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 71 del 6/07/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:” Fabbisogno di personale 2021/2023”, e della successiva deliberazione di G.C. n. 113 del 19/10/2021, immediatamente eseguibile, che tra le misure previste per il 2021 con effettiva assunzione nel 2022, indica l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità Cat. D “Istruttore direttivo tecnico”, posizione economica D1, mediante concorso pubblico per titoli e prove di esame;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

**Visto** il D.L. n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 28/5/2021 n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di concorsi pubblici”, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 01/04/2021, che all'art. 10, rubricato: “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”, prevede, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, anche in deroga alla disciplina del DPR n. 487/1994 e della L. 56/2019 modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo, oltre a dettare regole transitorie per le procedure concorsuali durante lo stato di emergenza sanitaria da COVID – 19;

**Visto** il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica, Prot. n. 25239 del 15/04/2021, validato dal CTS il 29/03/2021;

**Vista** la determina n. 125/2022 con cui si è provveduto ad approvare idoneo “*PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI IN OTTEMPERANZA AL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA, PROT. N. 25239 DEL 15/04/2021*”;

**Dato atto** che con precedente determina n. 1101 del 26 novembre 2021 si è inteso procedere con l'attivazione della procedura assunzionale e con l'indizione del concorso per l'assunzione di n. 1 unità di categoria C, posizione ec. C1 – profilo professionale di Istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato e pieno e che con il medesimo atto si è provveduto all'approvazione del relativo bando;

Determinazione UFFICIO PERSONALE N. 236 del 23-03-2022

**Preso e dato atto** che si è provveduto a pubblicare per estratto il bando del predetto concorso nella "Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale–Concorsi" del 17 dicembre 2021, nonché integralmente nel sito istituzionale dell'ente e sull'apposita area trasparenza, sotto-sezione "*Bandi di concorso*" del sito;

**Preso e dato atto** che in data 18 marzo 2022 si sono svolte le preselezioni del concorso al cui esito sono risultati ammessi alla successiva prova scritta n. 51 candidati;

**vista** la nota del 22 marzo 2022 con cui un/una candidato/a ammesso/a alle prove scritte ha comunicato di essere risultato/a positivo al Covid nella medesima giornata, allegando relativa ed idonea documentazione certativa, ed ha formulato istanza per una sessione suppletiva della prova scritta in programma il 24 marzo 2022, giorno in cui sarebbe stato/a impossibilitato/a a partecipare *ex lege*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

**Visto** il D.L. n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 28/5/2021 n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di concorsi pubblici", pubblicato sulla G.U. n. 79 del 01/04/2021, che all'art. 10, rubricato: "Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici", prevede, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, anche in deroga alla disciplina del DPR n. 487/1994 e della L. 56/2019 modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo, oltre a dettare regole transitorie per le procedure concorsuali durante lo stato di emergenza sanitaria da COVID – 19, ed in particolare il comma 2 che testualmente prevede: "*Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al ((31 dicembre 2022)), la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.*";

**Preso atto** altresì della giurisprudenza del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar del Lazio (fra le altre: Tar Lazio, Roma, Sez. III-bis del 12.5.2021, n. 5666 e da ultimo Tar Lazio, Roma Sez. III bis nella sentenza depositata in data 17 gennaio 2022 n. 463) e del Consiglio di Stato che nella gran parte dei casi ha in sintesi affermato che "*La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della "lex specialis" illogica e irragionevole...*", e nei restanti pronunciamenti ha ribadito che è comunque facoltà delle Amministrazioni quella di prevedere prove suppletive non contestuali per candidati impossibilitati a partecipare alla prova per positività al Covid, così come consentito dall'art. 10 comma 2 del D.L. n. 44 del 01/04/2021;

**Considerato** in particolare che i Giudici Amministrativi affermano che a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali e che il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi, dunque, incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quello a impedire la diffusione della pandemia nella collettività. I magistrati aggiungono inoltre che "*la previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere*

sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà – comunque esistente – legata alla traccia che sarà estratta. **Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute.** L'eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.”

**Considerato** altresì che di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all'Amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l'interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall'Amministrazione attraverso l'indizione della procedura di reclutamento, e tuttavia, *“tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall'evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati”* (Tar Lazio, Roma, Sez. III-bis del 12.5.2021, n. 5666 cit.).

**Ritenuto** in particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, che *“nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis; ....”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2021, n. 1865).

**Ritenuto** altresì che per quanto fin qui riportato l'attivazione di una sessione suppletiva di prova scritta per il concorso in oggetto assicura in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti, e che tale situazione emerge con particolare evidenza nel caso in cui la prova scritta consista nella risoluzione di appositi quiz a risposta chiusa su scelta multipla contenuti in batterie di quiz omogenei definite in maniera trasparente e tese a garantire il medesimo grado di selettività fra i candidati;

**Ritenuto** pertanto di attivare una **sessione suppletiva di prova scritta riservata a tutti i candidati ammessi alla prova scritta che siano impossibilitati a sostenere la prova scritta nella giornata di giovedì 24 marzo 2022 poiché positivi al Covid-19 ed in isolamento, e possano provare tale stato con idonea documentazione.**

**Ritenuto** altresì che al fine di consentire l'organizzazione della prova suppletiva di concorso e la successiva prosecuzione della procedura concorsuale in tempi ragionevoli, i candidati interessati potranno comunicare tale impedimento e trasmettere la relativa documentazione **entro il 29 marzo 2022.**

**Dato atto** che la prova scritta suppletiva si terrà con le medesime modalità di quella del 24 marzo 2022 nei giorni compresi fra il 31 marzo ed il 15 aprile 2022, compatibilmente con la “negativizzazione” dei candidati interessati, e che del giorno e dell'ora prescelti per l'effettuazione della prova scritta suppletiva sarà data notizia unicamente sul sito internet istituzionale dell'Ente, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati interessati.

**Dato atto** che agli eventuali maggiori oneri determinati dalla nuova sessione di prove si provvederà con successivo atto in esito alla quantificazione degli stessi;

**Visti** gli artt. 49 e 151 del T.U.E.L. 267/2000;

**Ritenuto** di dover esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147/bis del D. Lgs.267/2000;

## D E T E R M I N A

*Per le ragioni in premessa indicate:*

di prendere e dare atto dei contenuti della delibera di Giunta Municipale n. 71/2021 e ss.mm. e ii. con cui è stata approvata la nuova programmazione del fabbisogno di personale 2021 – 2023 e nell'intento di darvi esecuzione;

di prendere e dare atto che con precedente determina n. 1101 del 26 novembre 2021 si è inteso procedere con l'attivazione della procedura assunzionale e con l'indizione del concorso per l'assunzione di n. 1 unità di categoria C, posizione ec. C1 – profilo professionale di Istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato e pieno e che con il medesimo atto si è provveduto all'approvazione del relativo bando;

di prendere e dare atto che in data 18 marzo 2022 si sono svolte le preselezioni del concorso al cui esito sono risultati ammessi alla successiva prova scritta n. 51 candidati;

di prendere e dare atto della nota del 22 marzo 2022 con cui un/una candidato/a ammesso/a alle prove scritte ha comunicato di essere risultato/a positivo al Covid nella medesima giornata, allegando relativa ed idonea documentazione certativa, ed ha formulato istanza per una sessione suppletiva della prova scritta in programma il 24 marzo 2022, giorno in cui sarebbe stato/a impossibilitato/a a partecipare *ex lege*;

di prendere e dare atto del D.L. n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 28/5/2021 n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di concorsi pubblici”, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 01/04/2021, che all'art. 10, rubricato: “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”, prevede, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, anche in deroga alla disciplina del DPR n. 487/1994 e della L. 56/2019 modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo, oltre a dettare regole transitorie per le procedure concorsuali durante lo stato di emergenza sanitaria da COVID – 19, ed in particolare il comma 2 che testualmente prevede: *“Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al ((31 dicembre 2022)), la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.”*;

di prendere e dare atto altresì della giurisprudenza del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar del Lazio (fra le altre: Tar Lazio, Roma, Sez. III-bis del 12.5.2021, n. 5666 e da ultimo Tar Lazio, Roma Sez. III bis nella sentenza depositata in data 17 gennaio 2022 n. 463) e del Consiglio di Stato che

nella gran parte dei casi ha in sintesi affermato che "*La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della "lex specialis" illogica e irragionevole...*", e nei restanti pronunciamenti ha ribadito che è comunque facoltà delle Amministrazioni quella di prevedere prove suppletive non contestuali per candidati impossibilitati a partecipare alla prova per positività al Covid, così come consentito dall'art. 10 comma 2 del D.L. n. 44 del 01/04/2021;

di ritenere altresì che per quanto fin qui riportato l'attivazione di una sessione suppletiva di prova scritta per il concorso in oggetto assicura in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti, e che tale situazione emerge con particolare evidenza nel caso la prova scritta consista nella risoluzione di appositi quiz a risposta chiusa su scelta multipla;

di ritenere pertanto di attivare una sessione suppletiva di prova scritta riservata a tutti i candidati ammessi a sostenere la prova scritta come da elenco pubblicato sul sito istituzionale del comune di Morlupo, che siano impossibilitati a sostenere la predetta prova nella giornata di giovedì 24 marzo 2022 poiché positivi al Covid-19 ed in isolamento, e possano provare tale stato con idonea documentazione.

di ritenere altresì che al fine di consentire l'organizzazione della prova suppletiva di concorso e la successiva prosecuzione della procedura concorsuale in tempi ragionevoli, i candidati interessati potranno comunicare tale impedimento e trasmettere la relativa documentazione entro e non oltre il 29 marzo 2022.

Di dare atto che la prova scritta suppletiva si terrà con le medesime modalità di quella del 24 marzo 2022 nei giorni compresi fra il 31 marzo ed il 15 aprile 2022, compatibilmente con la "negativizzazione" dei candidati interessati, e che del giorno e dell'ora prescelti per l'effettuazione della prova scritta suppletiva sarà data notizia unicamente sul sito internet istituzionale dell'Ente, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati interessati.

Di dare atto che agli eventuali maggiori oneri determinati dalla nuova sessione di prove si provvederà con successivo atto in esito alla quantificazione degli stessi;

Di pubblicare integralmente il presente atto nel sito istituzionale dell'ente area trasparenza, sezione bandi di concorso;

di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario e all'ufficio personale per gli adempimenti conseguenti;

Di dare mandato all'Ufficio risorse umane per ogni adempimento necessario all'implementazione della procedura;

a) sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, inserita nella raccolta di cui all'art 183, comma 99, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

Rende inoltre noto, a norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n 241 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto

Addì 23-03-2022

Il Responsabile del Servizio  
**ASSISI ALFREDO**

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

---